

XVI LEGISLATURA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012

311^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

EMENDAMENTI DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

1.100

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) promuovendo modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese»;

2. *al comma 2, dopo le parole: «monitoraggio e valutazione», aggiungere le seguenti: «basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan)»;*

3. *al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il sistema assicura, altresì, elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parità di trattamento.»;*

4. *al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola: «organizza» con le seguenti: «e l'Istat organizzano» e sostituire le parole: «una banca dati» con le seguenti: «delle banche dati»;*

5. *al comma 5, sostituire le parole: «La banca dati di cui al comma 4 contiene» con le seguenti: «Le banche dati di cui al comma 4 contengono» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e del monitoraggio».*

3.100

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *alla lettera b), sostituire le parole: «a sei mesi» con le seguenti: «a dodici mesi» e, dopo le parole: «n. 276» aggiungere il seguente periodo: «I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano*

nazionale possono prevedere che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva;»;

2. *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«*g-bis*) Al medesimo articolo 5, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le medesime organizzazioni sindacali, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste;"»;

3. *alla lettera h), sostituire le parole: «dei commi 3 e 4» con le seguenti: «del comma 4».*

5.100

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «commi 3 e 4» e dopo le parole: «il medesimo datore di lavoro» inserire le seguenti: «; tale rapporto non può superare il cento per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;»*

2. *Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «L'assunzione di nuovi apprendisti» con le seguenti: «Fermo restando la possibilità di assumere sempre un nuovo apprendista, l'assunzione di ulteriori apprendisti;»

b) dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti.

«*3-ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;

3-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sostituire le parole: "per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento" con le seguenti: "per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento".»

7.100

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: “ai sensi dell'articolo 37” sono soppresse; il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età”.»;

2. *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.»;

3. *Sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'articolo 37 è abrogato».

8.100

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) L'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Art. 63 - (*Corrispettivo*) -1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere adeguato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può comunque essere inferiore, in proporzione alla durata del contratto, all'importo annuale determinato periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, in considerazione delle caratteristiche della tipologia contrattuale di cui all'articolo 61 sono assunti come criteri di quantificazione, da un lato, gli emolumenti previsti per analoghe prestazioni svolte nella forma del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile e, dall'altro, la media delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in riferimento a prestazioni comparabili e omogenee rese in forma di lavoro subordinato. Il decreto ministeriale è emanato sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al precedente periodo».».

2. *Al comma 3, aggiungere, in fine, in seguente p*

eriodo: «In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63, come sostituito dal comma 1, il decreto ministeriale è emanato entro dodici mesi dalla citata data di entrata in vigore della presente legge».

9.100

I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 69 » apportare le seguenti modifiche al comma 1:

1. *alla lettera a), sostituire le parole: «sei mesi », con le seguenti: «otto mesi»;*
2. *alla lettera b), sostituire le parole: «75 per cento », con le seguenti: «80 per cento»;*
3. *alla lettera c), dopo la parola: «postazione », aggiungere la seguente: «fissa».*
4. *aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

1-ter. La presunzione di cui al comma 1 non opera, altresì, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.100

I Relatori

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'articolo 9 della presente legge».

11.100

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Articolo 70 - (Definizione e campo di applicazione) - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente

comma. 2. Nel settore agricolo il ricorso alle attività lavorative occasionali di cui al comma 1 è ammesso esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, fermi restando i limiti di cui al comma 1, secondo periodo. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

a-bis) All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: "carnet di buoni" sono aggiunte le seguenti: "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto stabilisce, altresì, modalità di riscontro temporale dell'utilizzo della prestazione retribuita con il buono".»

13.100

I Relatori

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme a tutela della maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono, altresì, sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato»

14.100

I Relatori

Al comma 1, lettera b), al quarto capoverso, dopo le parole: «delle previsioni» sopprimere le seguenti: «della legge».

27.100

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 22, può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite delle risorse

non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

2. *Nella rubrica, prima delle parole: «Nuova occupazione» inserire le seguenti: «Tutele della».*

29.100

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto;».*

2. *Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il contributo di cui al comma 7 non è dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento attività e chiusura cantiere; c) fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

35.100

I Relatori

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi; b) l'indennità di cui al comma 2 è pari ad una somma del 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 1 sono integrate in misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi

dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto. Al termine del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure recate dall'articolo 8 e seguenti della presente legge, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al presente articolo alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dall'articolo 28».

42.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo)

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 42 e dalle relative disposizioni attuative di cui all'articolo 44 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 1 possono, nel termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'articolo 42, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 42, comma 10;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

3. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del fondo medesimo; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

4. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 42. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale».

Conseguentemente,apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 42» aggiungere le seguenti: «ovvero ai sensi dell'articolo 42-bis»;

all'articolo 45, commi 1 e 2 sostituire le parole: «articoli 42 e 43» con le seguenti: «articoli 42, 42-bis e 43».

55.100

I Relatori

Al comma 2, sopprimere le parole da: «secondo modalità» fino a: «presente legge,»

68.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

«Art.68-bis.

(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica)

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo é delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale e individuale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi

individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;

b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;

d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;

g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

2. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili e da essi non devono derivare nuovi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica».